

# **BStGer RH.2014.9 vom 13. Juni 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RH.2014.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RH.2014.9)

FR: TPF RH.2014.9 du 13 juin 2014

IT: TPF RH.2014.9 del 13 giugno 2014

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Montenegro. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

L'extradizione fra il Montenegro e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro (RS 0.353.11 e 0.353.12).

### **E. 2.2**

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

- 4 -

### **E. 2.3**

Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge.

Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 220 e segg. CPP (v. DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

- 5 -

#### **E. 2.4**

La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito della stessa (v. art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto corredo, la Convenzione precisa che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto" (art. 16 n. 4). Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento

della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

### **E. 3.1**

Nel suo gravame l'insorgente sostiene di essere estraneo ai fatti addebitatigli nell'ambito del procedimento penale montenegrino, adducendo che le circostanze alla base degli accadimenti del 16 agosto 2012 sarebbero diametralmente opposte a quelle alla base della richiesta di Interpol Podgorica.

### **E. 3.2**

Secondo l'art. 53 AIMP se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi ed univoci, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data, secondo costante giurisprudenza, allorché la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente che ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera di arresto in vista di estradizione o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid.

- 6 -

2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

### **E. 3.3**

Nella fattispecie il reclamante si limita a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data l'esistenza di un alibi. Anzi, egli stesso ammette di essersi trovato in vacanza nella

località dove si sono svolti i fatti oggetto della sentenza montenegrina del 25 ottobre 2013, in compagnia della moglie, dei due figli nonché di una coppia di amici con i rispettivi figli, invocando semmai la legittima difesa o comunque una diversa versione dei fatti (v. act. 3.3 pag. 2 e seg.). Non vi è dunque alcuno spazio per un'applicazione dell'art. 53 AIMP.

#### **E. 4.1**

L'estraddando afferma che i motivi e le prove documentali forniti dimostrerebbero l'inammissibilità manifesta della sua estradizione in senso stretto. Egli, in primo luogo, denuncia le gravi irregolarità del processo a suo carico tenutosi in Montenegro: la sua mancata citazione ad apparire con conseguente crassa violazione di garanzie procedurali elementari (diritto di essere sentito, diritto ad un equo processo, diritto ad una difesa efficace) ed un apprezzamento dei fatti arbitrario. In secondo luogo, si dice esposto al rischio di trattamenti degradanti e lesivi dei diritti dell'uomo in relazione all'esecuzione della pena detentiva.

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie, il reclamante sembra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estraddizione con quella estradizionale. Va subito chiarito che tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale (ed è questo il caso dell'argomento riguardante la copia della sentenza, ritenuta non costituente una valida prova dell'esistenza di condanna del reclamante; v. comunque la problematica emersa nella causa RR.2009.169 decisa dal Tribunale penale federale il 22 gennaio 2010, lett. L) o della relativa procedura sollevate dal reclamante

- 7 -

sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.3 supra). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). Certo, nel suo gravame egli allega precise e circostanziate censure su pretese gravi irregolarità e manipolazioni della procedura all'estero. Tuttavia esse, a questo stadio della procedura, non permettono di concludere che l'estraddizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorché una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie. In effetti il Montenegro si dice, nella domanda formale di estradizione, disposto a rigiudicare il caso in presenza dell'accusato. In considerazione di questa garanzia non è possibile affermare che, ad esame prima facie, l'estraddizione sia manifestamente inammissibile. Le censure che possono quindi essere trattate nella presente procedura sono esclusivamente quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio, nonché alla legalità e proporzionalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

#### **E. 5.1**

Il reclamante chiede che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per ritenere che egli si sottrarrà all'estraddizione. Lo attesterebbero il suo atteggiamento processuale, volto alla piena collaborazione ed al rispetto delle autorità inquirenti, nonché la

sua incensuratezza. Pertanto, l'ordine di arresto ai fini di estradizione sarebbe inadeguato e andrebbe revocato.

## **E. 5.2**

Come già rilevato, per costante giurisprudenza durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.3 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'extradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4 - 2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indi-

- 8 -

scussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'extradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acuitizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'extradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale

federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estraddando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20; v. inoltre NATHALIE BERLOVAN, L'electronic monitoring en Suisse, in Jusletter 19 marzo 2012), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale

- 9 -

federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

### **E. 5.3**

Discende dalla prassi menzionata che in concreto non si è in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante asserisce di avere la ferma intenzione di non sottrarsi alle proprie responsabilità e di essere incensurato. Tali affermazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a scongiurare il pericolo di fuga. Certo al reclamante è stata inflitta una pena di durata relativamente breve (sei mesi), in seguito ad un processo in contumacia e quindi con la possibilità di un esito differente in caso di rifacimento del processo; egli non ha però affermato né dimostrato di avere legami familiari, affettivi o professionali sul territorio elvetico conformi alla suddetta giurisprudenza. Anzi, il reclamante, che è di nazionalità italiana, ha dichiarato di essere in Svizzera solo di passaggio: egli è domiciliato a Roma dove vive con moglie e figli, motivo per cui, vista la vicinanza con la frontiera, potrebbe facilmente ripiegare in Italia, anche se fosse obbligato a deporre i documenti di identità, contando sulle facilitazioni di movimento all'interno dello Spazio Schengen. Una volta giunto nel suo Paese si potrebbe avvalere dell'art. 26 Cost./I per contestare la sua estradizione. Il rischio di fuga resta dunque relativamente elevato, seppur in presenza di una pena detentiva molto più breve rispetto a quelle oggetto della giurisprudenza citata al consid. 5.2.

### **E. 5.4**

Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari che risulterebbero essere più proporzionati e giustificati alla fattispecie, ossia il versamento di una cauzione di fr. 20'000.-- contestualmente alla predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico con un raggio di movimento limitato, il blocco dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un posto di polizia per attestare la sua presenza in Svizzera.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata espo-

- 10 -

sizione della situazione finanziaria dell'estraddando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Non fornendo il reclamante nessuna informazione sulle sue condizioni finanziarie e tanto meno relativi documenti, egli non rende possibile un accertamento della sua situazione patrimoniale, impedendo così di fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva. Ciò non toglie che in presenza di dati e documenti più precisi, in considerazione delle particolarità della fattispecie, la sua situazione potrebbe venire rivalutata, ma spetta al reclamante fornire all'UFG le informazioni finanziarie necessarie per esaminare nuovamente se una cauzione effettivamente proporzionata alla sua reale situazione finanziaria, combinata con eventuali altre misure, possa ovviare il pericolo di fuga.

#### **E. 6**

Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altri provvedimenti alternativi alla carcerazione, attualmente ipotizzabili sulla base dell'incarto, la decisione impugnata va tutelata. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando ordinando misure cautelari sostitutive, precisato comunque che la carcerazione in vista di estradizione può divenire sproporzionata se supera la pena detentiva che ci si deve aspettare nello Stato richiedente (v. TPF 2008 56), problematica che nel caso concreto non è ancora emergente, ma che va ovviamente monitorata vista la durata relativamente corta (ma comunque nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 CEEstr) della pena inflitta in Montenegro.

#### **E. 7**

In conclusione il reclamo è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 11 -